



TRIBUNALE DI PADOVA

Esecuzione immobiliare n. 284/2025 R.G. Es. Imm.

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Paola Rossi

Custode e Delegato alla vendita: Avv. Giulia Favaretto

AVVISO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

La sottoscritta Avv. Giulia Favaretto del Foro di Padova, nominata Custode del compendio pignorato in sostituzione del debitore e Delegato alle operazioni di vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 *bis* c.p.c. dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Paola Rossi con ordinanza del 09/06/2026,

vista l'ordinanza d.d. 09/06/2026 con la quale è stata disposta la vendita senza incanto del compendio immobiliare oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 284/2025 RG, con modalità sincrona telematica,

visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c.,

FISSA

LA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
ESPERIMENTO n.1

del bene immobiliare, così descritto:

LOTTO UNICO:

Diritto venduto: Piena proprietà per l'intero

Ubicazione: Comune di Campodoro (PD), Via Municipio n. 18.

Descrizione: porzione di fabbricato bifamiliare sviluppata al piano terra e al piano seminterrato (quest'ultimo destinato a box auto) di un fabbricato che si eleva per due piani fuori terra oltre al piano seminterrato.

Il compendio immobiliare in esame risulta edificato su un lotto di terreno avente conformazione planimetrica rettangolare e superficie pertinenziale pari a circa mq 340,00.

L'area pertinenziale risulta interamente recintata lungo tutto il suo perimetro.

Il fronte Sud è delimitato da un cordolo in calcestruzzo sormontato da recinzione metallica, i lati Est ed Ovest sono chiusi da rete metallica posata su cordolo in cemento più una siepe che integra la delimitazione dell'area, mentre il lato Nord è circoscritto solamente da rete metallica.

Si vedano, per una miglior descrizione del lotto, anche la perizia e la documentazione fotografica allegate.

Identificazione catastale:

C.F.: Comune di Campodoro (B531), via Municipio:

Fg.	Part.	Sub	Cat	Cl	Cons	Rendita
8	149	1	A/2	1	6 vani	€ 464,81

Il tutto eretto sul terreno descritto al:

C.T.: Comune di Campodoro (B531), via Municipio

Fg	Part.	Qualità	Classe	Sup.	Reddito Dominicale	Reddito Agrario
8	148	Semin. Arbor.	01	03 are 40 ca	€ 3,42	€ 1,93

Nota identificativa: l'unità immobiliare risulta storicamente censita al medesimo Foglio 8, Particella 119, sub. 1 (nomenclatura riportata nell'atto di pignoramento); a seguito di variazione catastale la stessa risulta attualmente censita al Foglio 8, Particella 149, sub. 1.

Fanno parte integrante del LOTTO *“ogni pertinenza ed accessione, servitù attiva e passiva, apparente o meno”*

Inoltre, fa parte integrante del LOTTO la quota di comproprietà sulle parti comuni degli immobili facenti parte del complesso immobiliare e comunque da considerarsi tali ai sensi degli artt. 1117 e segg. del Codice Civile.

Confini: la proprietà confina:

Nel complesso

- a Nord: mapp. 406 (altra ditta)
- a Sud: via Municipio
- a Est: mapp. 143 (altra ditta)
- a Ovest: mapp. 147 (altra ditta)

Nello specifico l'abitazione cui al mapp. 149 confina:

- a Nord: mapp. 147 (altra ditta), mapp. 148 (stessa ditta)
- a Sud: mapp. 147 (altra ditta), mapp. 148 (stessa ditta)
- a Est: mapp. 143 (altra ditta)
- a Ovest: mapp. 147 (altra ditta)

Il terreno cui al mapp. 148 confina:

- a Nord: mapp. 406 (altra ditta), mapp. 149 (stessa ditta)
- a Sud: via Municipio
- a Est: mapp. 143 (altra ditta)
- a Ovest: mapp. 147 (altra ditta), mapp. 148 (stessa ditta)

Occupazione: immobile occupato dall'esecutato e dal proprio nucleo familiare, che dovrà essere oggetto di liberazione.

Corrispondenza urbanistico-edilizia: la CTU – alla quale si rimanda integralmente – ha evidenziato talune difformità, che rendono lo stato dei luoghi non conforme né alle risultanze catastali, né alle prescrizioni urbanistiche vigenti.

In particolare:

- Sotto il profilo catastale: l'identificativo catastale degli immobili NON risulta coerente né con la consistenza rilevata in loco né con la descrizione contenuta nell'atto notarile di provenienza. La difformità principale riguarda la sagoma della proprietà, che non coincide con quanto rappresentato nelle planimetrie catastali attualmente depositate. Conseguentemente, i beni immobili oggetto di stima, sotto il profilo catastale, non risultano correttamente identificati;
- Piano seminterrato – centrale termica e garage: sono state demolite le partizioni interne che delimitavano la centrale termica, con conseguente inglobamento di una porzione del bene comune non censibile all'interno della sagoma del garage. Tale intervento configura una difformità urbanistica e catastale, oltre a determinare una criticità dominicale per l'appropriazione di fatto di parte di un bene comune;
- Piano seminterrato – chiusura finestra: è stata chiusa una finestra del garage, intervento non conforme al titolo edilizio (difformità urbanistica).
- Destinazione d'uso del garage: l'unità risulta accatastata come “sgombero” e non come autorimessa (difformità catastale).
- Scala esterna non realizzata: a nord del fabbricato non risulta realizzata la scala esterna prevista per l'accesso alla centrale termica (oggi non più esistente) e la relativa porta di ingresso. La mancata realizzazione comporta difformità urbanistica e catastale.
- Errore planimetrico in prossimità del sottoscala: La planimetria catastale riporta, in corrispondenza del sottoscala (ripostiglio), l'ingresso dell'abitazione di altra ditta (difformità catastale).

- Manufatti esterni – ricovero attrezzi e pompeiana: il ricovero attrezzi posto a Nord e la pompeiana centrale utilizzata non rispettano la distanza minima di 1,50 m dal confine, come previsto dalla normativa edilizia (difformità urbanistica).

Formalità Pregiudizievoli non suscettibili di cancellazione: non rilevate.

Si segnala che, nella relazione peritale della CTU – alla quale si rimanda – è indicato che, nel corso delle verifiche è emersa l'esistenza di una servitù di fatto gravante sul mappale 147, a favore dell'unità abitativa oggetto di procedura, derivante dalla presenza e dall'utilizzo della centrale termica insistente su particella di terzi, nonché una ulteriore criticità di natura dominicale relativa alla centrale termica posta al piano interrato.

Una porzione di tale locale, qualificabile come bene comune non censibile in quanto rappresentata su entrambe le planimetrie catastali delle unità immobiliari (sub. 1 e sub. 2) e destinata al servizio di entrambe, risulta infatti inclusa nella sagoma del garage di proprietà degli esecutati.

Tale inclusione, secondo quanto indicato dalla CTU, determina una occupazione di fatto di parte di un bene comune, con conseguente alterazione della consistenza materiale del bene stesso e compressione dei diritti del comproprietario dell'unità sub 2. La modifica non risulta supportata da alcun titolo o accordo scritto tra i proprietari pervenuto alla sottoscritta che ne legittimi l'attribuzione.

Costi: non vi sono costi condominiali.

Per affrontare la criticità relativa all'inclusione di una porzione del bene comune non censibile (centrale termica), la CTU, nella perizia – cui si rimanda – ha ipotizzato due scenari, entrambi subordinati ad un necessario accordo con la proprietà limitrofa; infatti, trattandosi di un bene comune la modifica richiede il consenso di tutti i comproprietari.

Scenario 1. Ripristino dello stato dei luoghi:

Il primo scenario individuato prevede il ripristino della configurazione originaria, mediante:

- ricostruzione delle partizioni interne che delimitavano la centrale termica e demolizione della porzione di muro costruita successivamente;
essendo il locale accessibile direttamente da entrambe due le proprietà non risulta necessario ricostruire la scala e la porta esterna di accesso.

Scenario 2. Regolarizzazione della proprietà:

Il secondo scenario prevede invece la regolarizzazione dell'attuale situazione di fatto, mediante attribuzione all'immobile in oggetto della porzione di centrale termica inglobata nel garage. Tale soluzione richiede:

- variazione catastale (DOCFA) per l'aggiornamento delle planimetrie allo stato di fatto mediante l'eliminazione dell'attuale bene comune non censibile (b.c.n.c.) relativo alla centrale termica (non più rispondente alla configurazione reale dei luoghi), mediante la creazione di due distinti subalterni, corrispondenti alle porzioni effettivamente inglobate dalle due unità immobiliari confinanti, e la redazione di un elaborato planimetrico, attualmente non presente agli atti, necessario per rappresentare correttamente la suddivisione delle parti comuni e delle porzioni di proprietà esclusiva secondo lo stato reale. L'aggiornamento catastale dovrà essere predisposto da tecnico abilitato e presentato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio, al fine di garantire la coerenza tra catasto, stato dei luoghi e titoli e consentire eventuali successive formalizzazioni notarili.
- stipula dell'atto notarile di trasferimento finalizzato alla formale attribuzione delle porzioni di ex bene comune non censibile alle rispettive proprietà confinanti. Si evidenzia che in questo caso la proprietà limitrofa — titolare della quota del bene comune — potrebbe richiedere un conguaglio economico, in ragione della riduzione della propria porzione e dell'alterazione delle rispettive quote di comproprietà. L'eventuale importo non è determinabile nell'ambito della presente consulenza, in quanto dipendente da valutazioni negoziali tra le parti e da un eventuale atto notarile di trasferimento.

Per il ripristino della conformità urbanistico/catastale riguardo al primo scenario, il CTU ha preventivato un costo complessivo a carico degli esecutati pari a € 6.832,00 (Euro seimilaottocentotrentadue/00) arrotondato in € 7.000,00 (Euro settemila/00) così ripartito:

- A livello meramente orientativo e sulla base di prezzi medi di mercato, per il ripristino del locale tecnico seminterrato si stima un costo complessivo pari a € 4.000,00

Si sottolinea che la ripartizione del costo sopra citato dipende dall'accordo tra le parti, non potendo il CTU imporre criteri di riparto. Tuttavia, poiché il ripristino riguarda un bene comune non censibile, il CTU ha

ritenuto coerente e tecnicamente corretto assumere, ai soli fini estimativi, una ripartizione paritaria della spesa tra i due subalterni.

I valori sotto citati sono da ritenersi invece unicamente in capo agli esecutati, in quanto riferiti a opere e adempimenti necessari per la regolarizzazione della situazione di fatto dell'unità immobiliare oggetto di procedura e non riconducibili a beni o parti comuni:

- a) Sanatoria.....€ 2.500,00
- b) Sanzioni€ 1.032,00
- c) Pratica catastale (DOCFA)€ 800,00
- d) Demolizioni abusi.....€ 500,00

Relativamente al secondo scenario, il CTU ha preventivato un costo complessivo pari a € 7.082,00 (Euro settemilaottantadue/00) arrotondato in € 7.000,00 (Euro settemila/00) così suddiviso:

- a carico di entrambi i subalterni
- a) Pratica catastale (DOCFA) finalizzata all'individuazione dei due subalterni riferiti alle rispettive proprietà€ 1.500,00
- b) Atto notarile:€ 3.000,00
- e, in capo agli esecutati:
- c) Eventuale conguaglio al vicino.....€ NQ
- d) Sanatoria.....€ 2.500,00
- e) Sanzioni€ 1.032,00
- f) Pratica catastale (DOCFA)€ 800,00
- g) Demolizioni abusi.....€ 500,00

Prezzo base: €. 104.000,00 (centoquattromila/00) come da ordinanza di vendita del Giudice dell'Esecuzione del 09/06/2026;

SONO AMMISSIBILI ANCHE OFFERTE INFERIORI A TALE PREZZO, FINO AL LIMITE DEL 75% DEL PREZZO BASE [offerta minima pari a €. 78.000,00 (settantottomila/00)];

Rilancio minimo: €.1.000,00 (mille/00=)

Prezzo Base	Offerta Minima	Rilancio
€ 104.000,00	€ 78.000,00	€ 1.000,00

FISSA

Per la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti (che si svolgerà telematicamente) ai sensi dell'art. 573 c.p.c. la data del **02/02/2027** alle ore **10:00**.

L'offerta telematica si intenderà tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 32/15 se, dopo l'invio, la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta certificata del Ministero della Giustizia sarà generata entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per l'esame delle offerte;

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte telematiche per la **VENDITA SENZA INCANTO**:

1. L'offerta va presentate in via telematica e valgono le seguenti modalità di presentazione.

1.1.1. L'offerta va formulata accedendo al portale delle vendite pubbliche tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita Zucchetti Software Giuridico S.r.l. <https://www.fallcoaste.it/> e deve contenere i dati e le informazioni di cui all'art. 12 DM 32/15;

- 1.1.2. All'offerta vanno allegati:

- a. documento di identità in corso di validità dell'offerente e/o degli offerenti (in caso l'offerta sia formulata da più persone);

- b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 afferente lo stato civile dell'offerente e/o degli offerenti (in caso l'offerta sia formulata da più persone);
- c. se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito successivo di tali documenti all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);
- d. se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- e. se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, certificato o visura del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- f. se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;
- g. se l'offerente è cittadino di altro stato non facente parte della comunità europea, certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno;
- h. la documentazione attestante il versamento della cauzione –per un importo almeno pari al 10% del prezzo offerto - effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della procedura acceso presso TribunWeb di Unicredit, con causale "E.I. n.284/2025 – deposito cauzionale asta del 02.02.2027", alle coordinate bancarie IBAN: IT20B0200812100000101965593.

Si avverte che saranno considerate valide solo le offerte per le quali, al momento di apertura della gara, la somma versata a titolo di cauzione risulterà effettivamente disponibile sul conto della procedura o in alternativa sul conto del gestore della vendita telematica, con onere quindi a carico dell'offerente di verificare con la propria banca le tempistiche del bonifico.

1.1.3. Per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta può essere:

a) sia sottoscritta con *firma digitale* e trasmessa a mezzo di casella di *posta elettronica certificata* oppure b) sia direttamente trasmessa a mezzo di *casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica* ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del DM n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: (i) l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del DPR n. 68 del 2005; (ii) il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del DM n. 32 del 2015).

1.1.4. L'offerta ed i relativi documenti allegati vanno inviati all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che:

- l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;
- l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determini l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

1.1.5. Nei casi di malfunzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia opera l'art. 15 D.M. n. 32/2015.

2. L'offerta presentata è irrevocabile, con le eccezioni previste dall'art. 571 c.p.c. Essa peraltro non dà diritto all'acquisto restando in facoltà del Giudice dell'esecuzione sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. L'offerente è tenuto a presenziarvi in via telematica, anche per partecipare all'eventuale gara. In caso di mancata presentazione e se l'offerta è l'unica, il bene potrà comunque essere aggiudicato all'offerente non presente in via telematica; in caso di presenza di altre offerte si darà luogo a una gara sulla base della migliore offerta, che potrà anche essere quella formulata dall'offerente non presente in via telematica.
3. Le buste saranno aperte alla data e all'ora fissata alla presenza telematica degli offerenti. In caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base, si procede ad aggiudicazione all'offerente, anche

in presenza di istanza di assegnazione. Se, invece, l'unico offerente si è avvalso della facoltà di indicare un prezzo di acquisto inferiore al prezzo base, il professionista delegato procede all'aggiudicazione, a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori. In assenza di istanza di assegnazione il professionista delegato potrà valutare di non aggiudicare il bene all'offerente esclusivamente qualora ritenga vi sia seria possibilità di conseguire una maggiore utilità con una nuova vendita. Qualora siano state presentate due o più offerte di acquisto, si procede in ogni caso a una gara tra gli offerenti anche in presenza di istanza di assegnazione, partendo dall'offerta più alta e con aggiudicazione dell'immobile al miglior offerente purché il prezzo raggiunto sia pari o superiore al prezzo base. In caso di pluralità di offerte, qualora gli offerenti non intendano partecipare alla gara, il bene, salvo il caso di presentazione di istanza di assegnazione, dovrà essere aggiudicato al miglior offerente secondo i criteri di cui all'art. 573 c.p.c. (il prezzo più alto determina in ogni caso la prevalenza dell'offerta; a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagna la cauzione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo; a parità di tutte le precedenti condizioni, sarà preferita la prima offerta pervenuta).

4. Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine non prorogabile – ma soggetto alla sospensione feriale dei termini – di 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo il minor tempo proposto dall'aggiudicatario. L'importo delle spese e degli oneri tutti conseguenti all'aggiudicazione sarà indicato, in via presuntiva e salvo conguaglio, dal Custode - Delegato: esso dovrà essere versato prima della emissione del decreto di trasferimento. In presenza di creditore fondiario, e salvo richiesta di subentro, l'aggiudicatario verserà all'Istituto mutuante ai sensi dell'art. 41 T.U. n. 385/1993 la parte di prezzo corrispondente al credito ancora spettante per capitale, interessi e spese di esecuzione, salvo più esatta quantificazione all'atto del riparto. L'eventuale residuo del saldo prezzo sarà dovuto al Custode-Delegato.
5. In caso d'inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la cauzione versata.
6. intervenuta l'aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà chiedere al Custode-Delegato, entro 30 giorni dal pagamento del saldo-prezzo, di attuare l'ordine di liberazione senza l'osservanza delle forme di cui agli artt. 605 e segg. c.p.c.; in difetto di tale istanza, nel termine di cui sopra, l'aggiudicatario conserverà la facoltà di procedere nelle forme ordinarie previste dagli artt. 605 e segg. c.p.c.. In tale ultima ipotesi il Custode-Delegato avrà cura di stimare le spese che dovrà sostenere l'aggiudicatario per il rilascio dell'immobile nelle forme di cui all'art. 605 e segg. c.p.c.;
7. Alla vendita senza incanto non è applicabile l'art. 584 c.p.c. mentre resta salva la possibilità di sospendere la gara o l'emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c..

Condizioni di vendita

Si precisa che la vendita avviene in ogni caso nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, come meglio descritto nella perizia di stima e sue eventuali integrazioni con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Per la destinazione urbanistica del terreno, di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e le notizie previste dall'art. 46 del medesimo D.P.R. e dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si fa rinvio alla perizia.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica - edilizia l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito alla disciplina dell'art. 40 Legge 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario. L'immobile viene venduto libero dalle formalità pregiudizievoli che possono essere cancellate: la cancellazione sarà effettuata dal Custode-Delegato e a spese della procedura, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso del Delegato alla vendita relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. L'immobile viene venduto libero dalle formalità pregiudizievoli che possono essere cancellate: la cancellazione sarà effettuata dalla Custode Delegata e a spese della procedura, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Le ulteriori informazioni e l'esame della perizia potranno essere rispettivamente assunte ed effettuate presso il professionista Delegato oppure essere visionati e/o scaricati dai seguenti siti web indicati nell'ordinanza di vendita: "immobiliare.it", "idealista.it", "astalegale.net", "asteimmobili.it", "portaleaste.com", "publicomonline.it", "fallcoaste.it", "astegiudiziarie.it" e "asteannunci.it".

Si fa presente che è possibile accedere ai siti internet di cui sopra, anche attraverso un'area dedicata sul sito www.tribunale.padova.it.

Il professionista Delegato Avv. Giulia Favaretto del Foro di Padova è stato nominato altresì Custode Giudizario del compendio immobiliare pignorato ed è dunque possibile concordare con la medesima la visita all'immobile posto in vendita, contattandola ai seguenti recapiti: tel 049.2322186; e-mail giulia.favaretto@bfla.it.

Padova, 28.09.2026

Il professionista Delegato

Avv. Giulia Favaretto



FAVARETTO GIULIA
28.09.2026 15:23:43
GMT+02:00